

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2208 del 03/05/2022
Oggetto	RINNOVO CONCESSIONE CON CAMBIO TITOLARITA' E AUMENTO DI VOLUME DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA TRAMITE POZZO AD USO PREVALENTE AGRICOLO IRRIGUO e DOMESTICO IN LOCALITA' SAVIO VIA ARGINE DESTRO n. 5, IN COMUNE DI RAVENNA (RA). DITTA: LELLI DINO - PRATICA: RA01A1815.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2258 del 28/04/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tre MAGGIO 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che:

- con nota protocollo 33272 del 31/03/2006, Lelli Dino c.f. LLLDNI41L11H199Y e Casadei Filomena cointestataria, p.i. 01311120396, hanno richiesto il cambio d’uso della risorsa dichiarando di aver cessato l’attività di allevamento zootecnico (ovini) in data 01/01/2006 e di utilizzare l’acqua al solo scopo agricolo e domestico in quanto sprovvista di allacciamento acquedottistico;
- con domanda protocollo PG/2008/007028 del 09/01/2008, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, LELLI DINO, c.f. LLLDNI41L11H199Y, impresa individuale p.i. 02216880399, ha richiesto il rinnovo con cambio titolarità per decesso di Casadei Filomena, della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee nel Comune di Ravenna (RA), località Savio Via Argine Destro n. 5, ad uso irrigazione agricola e domestico, assentita con det. 18159/2005 (cod. pratica RA01A1815) come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante pozzo avente profondità di m 115,00 ;
 - ubicazione in Comune di Ravenna (RA), località Savio Via Argine Destro n. 5, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 72, mapp. n. 8; coordinate UTM *32 x; 1.764.093 e y: 4.910.628;
 - destinazione della risorsa ad uso agricolo-irriguo e zootecnico;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,00; portata media pari a l/s 0,0276;
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 58,00;

PRESO INOLTRE ATTO CHE:

- con stessa domanda, Lelli Dino, c.f. LLLDNI41L11H199Y, impresa individuale p.i. 02216880399 ha richiesto di variare il quantitativo, aumentando il volume complessivo prelevato da 58 a 871,60 mc/a, nonché di variare l'utilizzo da zootecnico a domestico, mantenendo l'uso agricolo irriguo.
- che quanto richiesto con domanda PG/2008/007028 del 09/01/2008 si configura quale variante sostanziale alla concessione e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n. 362 del 22/12/2021, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 27, 28 e 31, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;
- che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto in quanto la Cascina Lelli ove ubicato il pozzo è sprovvista di acquedotto:

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

PRESO ATTO del parere espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Provincia di Ravenna (PG/2021/0191023 del 13/12/2021);
- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2022/0051937 del 29/03/2022);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2022 in data 27/04/2022, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
ha versato in data 27/04/2022 la somma pari a 113,30 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 28/12/2005, nella misura di 136,70 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica RA01A1815;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a LELLI DINO, (c.f. LLLDNI41L11H199Y), impresa individuale p.i. 02216880399, il rinnovo con cambio di titolarità e aumento di risorsa prelevata della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, cod. pratica RA01A1815, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 115,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Comune di Ravenna (RA), località Savio Via Argine Destro n. 5, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 72, mapp. n. 62; coordinate UTM RER x; 764148 e y: 910814;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo, fitosanitario e domestico;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,00; portata media pari a l/s 0,0254;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 871,60 dei quali ad uso irriguo e fitosanitario mc/a 831,60 e domestico mc/a 40,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2031;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 26/04/2022;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 12,68 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
1. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a LELLI DINO, c.f. LLLDNI41L11H199Y, impresa individuale p.i. 02216880399 (cod. pratica RA01A1815).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 115,00, con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 114, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di Kw 1, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 10 e 14 m dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Ravenna (RA), in località Savio via Argine Destro n. 5 (Cascina Lelli), su terreno di proprietà del concessionario, censito alla sez. C, fg. 72, mapp. 62 (ex mapp. 8); coordinate UTM RER: X = 764.148,41; Y = 910.814,66.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso agricolo promiscuo, irriguo per la coltivazione di orticole, estesa su ettari 1:00:00 con metodologia di irrigazione a goccia, fitosanitaria e domestico.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 1,00 e portata media l/s 0,0254 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 871,60 suddivisi per uso agricolo mc/a 831,60 e uso domestico mc/a 40,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica ad uso irriguo può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, per sette mesi l'anno da marzo ad agosto e per mezz'ora a dicembre, per circa 4 ore in media al giorno per un totale di circa 51 giorni; ad uso domestico tutto l'anno, in quanto la cascina non è allacciata all'acquedotto comunale.

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico IT080 - 640ER-DQ2-PCC, Pianura Costiera Confinata.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2022 è pari a 12,68 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a

darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8- CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. Il concessionario è tenuto alle seguenti indicazioni: installazione di dispositivi sigillati per la misura delle portate e dei volumi emunti per avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica, nonché di attuare modalità di isolamento della perforazione e delle strutture di apertura del pozzo, con il consiglio della costruzione di un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le parti superficiali del pozzo.
(Provincia di Ravenna (PG/2021/191023 del 13/12/2021);

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.